

SCHEMA DI CONCESSIONE

del servizio di ristorazione e caffetteria da esercitarsi nella Bottega del Vino e nel bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Trieste dà in concessione a _____ che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, il servizio di ristorazione e caffetteria da esercitarsi nel ristorante denominato Bottega del Vino e nel bar sul Bastione Veneto siti all'interno del Castello di S. Giusto, Piazza della Cattedrale 3 a Trieste, con contestuale concessione degli spazi indicati all'art. 3, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il concessionario si obbliga ad eseguire il servizio in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto integrato da quanto contenuto nell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara conservati in atti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 il Capitolato Speciale d'Appalto richiamato nel bando di gara del _____ fa parte integrante del presente atto ancorché formalmente non allegato al medesimo.

Art. 2 - Descrizione del servizio oggetto della concessione

All'interno della Bottega del Vino e del bar sono ammessi a cura del concessionario:

- a) l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi all'interno di musei (art. 68, comma 3, lettera g), L.R. 29/2005 e s.m.i.) in orario di apertura del Castello di San Giusto, previo accesso con regolare biglietto di ingresso;
- b) l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (art. 67, comma 1 lettera a), L.R. 29/2005 e s.m.i.) in orario posteriore alla chiusura al pubblico del Castello di San Giusto (sino alla mezzanotte in vigore dell'orario invernale e sino alle ore 01.00 in vigore dell'orario estivo).

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in orario di apertura del Castello di San Giusto dovrà essere garantita per tutto l'anno solare mediante l'apertura contemporanea o alternativa della Bottega del Vino e del bar sul Bastione Veneto.

Il servizio dovrà essere attivo durante le iniziative di animazione turistico – culturale del sito promosse dal Comune di Trieste, in orario anche eccedente da quello ordinario di apertura, sia in forma diretta che in coorganizzazione.

All'interno della Bottega del Vino e negli altri spazi non è consentita a cura del concessionario l'attività di pubblico spettacolo. Solo nello spazio esterno del Bastione Latio il concessionario potrà svolgere, ottenute le necessarie abilitazioni/autorizzazioni disciplinate da specifica normativa di settore, attività di intrattenimento o pubblico spettacolo.

Nella Bottega del Vino e negli spazi esterni il concessionario non potrà organizzare eventi pubblici di natura politica.

Il concessionario deve rispettare quanto indicato nel Certificato di Prevenzione Incendi del Castello di San Giusto che verrà consegnato prima dell'inizio del servizio, in particolare per quanto riguarda i locali messi a disposizione per i quali il sopraindicato documento prevede: Bastione Latio-Bottega del Vino – n. 300 persone (all'aperto).

Salvo l'obbligo di apertura indicato in precedenza, il concessionario ha cura di esporre preventivamente, con apposito cartello ben visibile, le giornate e gli orari di apertura al pubblico per la somministrazione di bevande e alimenti.

Gli orari degli esercizi e le iniziative organizzate dal concessionario dovranno essere comunicate almeno 15 (quindici) giorni prima al Comune, anche ai fini di quanto previsto all'art. 5 (Sicurezza).

In ogni caso l'orario del servizio del ristorante e del bar dovrà essere stabilito in ottemperanza alle disposizioni vigenti nel settore dei pubblici esercizi.

E' facoltà del Comune prescrivere oneri e modalità di prestazione del servizio di cui al presente atto in occasione di eventi organizzati dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il Comune organizzi la manifestazione "Trieste Estate" al Castello di San Giusto verrà comunicato al concessionario il programma degli spettacoli, non appena definito.

Nel periodo di svolgimento della manifestazione "Trieste Estate" al Castello di San Giusto il concessionario non dovrà svolgere delle attività che interferiscano, in alcun modo, con la manifestazione.

A tal fine il Comune di Trieste, oltre a quanto sotto indicato, potrà dare specifiche prescrizioni.

Il concessionario, nelle giornate in cui vi sono gli spettacoli nel Piazzale delle Milizie, non dovrà svolgere attività musicali di alcun genere sul Bastione Lalio o comunque iniziative che possano arrecare disturbo alla manifestazione.

In occasione degli spettacoli a pagamento nel Piazzale delle Milizie, al fine di non interferire con il pubblico, il concessionario dovrà verificare il numero delle persone che entrano al Castello per recarsi alla Bottega del Vino. In particolare dovranno essere posizionare degli addetti all'ingresso del Castello per accogliere ed accompagnare le persone all'interno dei locali vigilando che tali persone non sostino nel Piazzale durante gli spettacoli.

Art. 3 - Consistenza dei locali oggetto della concessione

La concessione dei servizi indicati all'art. 1 è contestuale alla concessione dei seguenti spazi:

- a) la Bottega del Vino per una superficie utile di mq 200 al piano terra e di mq 230 al primo piano e per una superficie relativa ai servizi è di circa mq 235.
Lo spazio esterno del Bastione Lalio per complessivi mq 875 e lo spazio esterno sul Piazzale delle Milizie, antistante la cucina della Bottega del Vino, per mq 50;
- b) il locale del bar sul Bastione Veneto, che ha una superficie totale di mq 54,91 e lo spazio esterno, di mq 50, sul Bastione Veneto. Sono messi a disposizione dell'esercizio i servizi igienici posti all'entrata del Castello di San Giusto per l'utilizzo da parte del pubblico.

Gli altri spazi del Castello di S. Giusto – interni ed esterni -, diversi da quelli dati in concessione, rimangono nella piena disponibilità del Comune di Trieste.

I locali e gli spazi sopraindicati sono dati in concessione nello stato in cui si trovano e sono sprovvisti di arredi ed attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio alla cui fornitura dovrà provvedere il concessionario con oneri a suo carico.

Il progetto di arredo della cucina e degli altri locali della Bottega del Vino e del bar, compresi gli spazi esterni, dovrà essere adeguato all'attività svolta e rispettare le disposizioni di legge inerenti i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e i vincoli previsti per la tutela dei Beni culturali, unitamente alle prescrizioni del Certificato di Prevenzione Incendi, non modificando alcun fattore che incida sull'efficacia dello stesso Certificato. Il progetto di arredo dovrà essere depositato negli uffici del Comune di Trieste che potrà darvi corso o richiedere delle modifiche o integrazioni.

Sono a carico del concessionario anche eventuali lavori di adeguamento,

completamento o miglioramento dei locali e degli impianti tecnologici che si rendessero necessari per l'avvio dell'esercizio o che il concessionario ritenesse utili per l'attività sia nella parte interna che esterna della Bottega del Vino e del bar sul Bastione Veneto. In tal caso il concessionario dovrà a sua cura e spese ottenere tutte le autorizzazioni e porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge per la realizzazione dei lavori. Gli impianti e le apparecchiature dovranno sottostare a tutti i canoni di sicurezza previsti dalle vigenti norme in materia e dovrà essere, inoltre, presentata al Comune la relativa Dichiarazione di Conformità ai sensi della legge n. 46/90 e del D.M. 37/08 e successive modificazioni ed integrazioni per ogni nuova installazione o modifica eseguita.

Il progettista e il direttore dei lavori relativi agli impianti e alle opere edili dovranno essere abilitati secondo le norme vigenti.

Ogni intervento dovrà essere autorizzato dal Comune, il quale potrà richiedere modifiche. Al termine dei lavori dovrà essere consegnata al Comune la documentazione tecnica in copia e, al termine della concessione, i relativi originali.

Il Comune può effettuare, in qualunque momento, dei controlli in loco per verificare che la realizzazione dei lavori e l'allestimento dei locali e delle aree esterne avvenga nel rispetto del presente atto, nonchè per verificare che il concessionario provveda alla manutenzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature, come indicato nell'art.12 (Manutenzione ordinaria e straordinaria).

In caso di inosservanza troverà applicazione il procedimento di diffida ed eventuale revoca della concessione di cui all'art. 21 (Revoca della concessione e risoluzione del contratto).

Art. 4 - Disposizioni per lo svolgimento del servizio

Il concessionario al fine dell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata dal presente atto, dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali e di ogni presupposto e requisito richiesto dalle normative di settore in relazione all'attività da svolgere e presentare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al competente Ufficio del Comune di Trieste.

Le ricevute comprovanti la presentazione della S.C.I.A. dovranno essere consegnate alla Direzione del Dipartimento Scuola Educazione Promozione Turistica Cultura e Sport.

Nello stesso modo dovrà essere comunicata ogni modifica, sospensione, ripresa, cessazione, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il concessionario è obbligato all'osservanza della normativa in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed è responsabile di ogni violazione.

La mancanza o la perdita a qualsiasi titolo dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comporterà la risoluzione del contratto e la conseguente cessazione dell'attività.

Il concessionario riconosce che alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, verrà a cessare altresì la possibilità di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali della Bottega del Vino e del bar sul Bastione Veneto e si impegna a non vantare in proposito alcun diritto o pretesa.

Art. 5 - Sicurezza

La capienza massima del Castello di San Giusto è indicata nel CPI e non dovrà essere in nessun caso superata anche in compresenza di attività di ristorazione e spettacolo o altri eventi, compreso il caso in cui gli spettacoli/eventi siano organizzati/autorizzati dal Comune o vi sia una concessione dello spazio, da parte del Comune, ad altro soggetto.

A tale fine è necessaria una reciproca preventiva comunicazione, sia da parte del Comune che da parte del concessionario, e verranno concordate, in forma scritta, le modalità per il controllo dell'affluenza al pubblico, tenuto conto del numero massimo di capienza della struttura.

Con riferimento al personale utilizzato dal concessionario, ai locali, agli impianti in essi esistenti e a ogni attività di cui al presente atto, il concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità disciplinate dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antincendio, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa a riguardo da chiunque ed in qualunque tempo avanzata.

In particolare il concessionario deve nominare e comunicare al Comune il nominativo del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. e dare tempestiva attuazione ad ogni tipo di prescrizione in materia di sicurezza e di antincendio emanata dalle competenti autorità.

Il Comune si riserva di effettuare ogni tipo di controllo relativo al regolare adempimento degli obblighi derivanti al concessionario in ragione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Il concessionario è obbligato a comunicare per iscritto il contenuto del presente articolo al personale dipendente, ai soci o altri incaricati, adibiti a qualunque titolo alle attività previste nel presente atto.

Poiché le prestazioni avvengono negli orari di normale lavoro e quindi in presenza di dipendenti del Comune e di altre ditte e di utenti, il concessionario pone la massima attenzione ed evita qualsiasi rischio.

A tal fine farà riferimento al DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali) allo scopo predisposto.

Art. 6 – Durata della concessione e inizio del servizio

La presente concessione avrà decorrenza dalla data di consegna dei locali indicati all'art. 1 oggetto e avrà validità per 4 (quattro) anni e potrà essere rinnovata, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di ulteriori 4 anni.

Il Comune esercita tale facoltà, previa verifica della regolarità nello svolgimento del servizio, comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Alla scadenza la concessione si intende risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d'ora per effetti del Codice Civile.

Il servizio deve iniziare entro due mesi dalla consegna dei locali.

La consegna dei locali avviene a seguito di formale convocazione del concessionario e redazione di un verbale di consegna, sottoscritto in contraddittorio dal concessionario e dal responsabile del Comune.

Al concessionario vengono consegnate anche le chiavi del Castello, da custodire e conservare con cura.

Copia delle chiavi dei locali è conservata presso il Comune per consentire visite ispettive e la presenza di addetti comunali o di ditte incaricate dal Comune stesso in caso di interventi urgenti o di forza maggiore.

Nel caso in cui il concessionario sostituisse le serrature dei locali, copia delle chiavi dovrà essere consegnata al Comune.

Art. 7 - Corrispettivo della concessione

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Trieste, in rate mensili anticipate, il canone iniziale annuo, determinato in sede di gara, di Euro _____ più IVA in misura di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali, non soggetto ad offerta, così come determinato nel DUVRI allegato al presente atto, ammonta ad Euro 27,00 al netto dell'IVA di legge.

Il Comune, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito con L. 07.08.2012, n. 134, espressamente dichiara di esercitare l'opzione per l'imponibilità IVA del canone oggetto del presente contratto con aliquota ordinaria, IVA che dovrà essere pagata in aggiunta al canone offerto.

Nel secondo anno di concessione, il canone sarà oggetto di rivalutazione automatica nella misura del 100% (centopercento) delle variazioni accertate dall'Istat (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, riferito all'anno precedente), senza obbligo di richiesta scritta da parte del Comune.

Il concessionario dovrà corrispondere in aggiunta al canone un importo forfettario mensile di Euro 300,00 (trecento/00) più IVA, quale rimborso per il consumo dell'acqua.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone e del rimborso mensile del consumo dell'acqua sopraindicato, costituisce in mora il concessionario.

Il mancato pagamento di due mensilità consecutive potrà comportare la revoca della concessione, fatta salva l'escussione della cauzione.

I pagamenti dei canoni si intendono sempre effettuati a copertura delle rate insolute più arretrate e senza pregiudizio alcuno delle azioni legali eventualmente in corso nei confronti del concessionario stesso per il recupero di importi non corrisposti.

In caso di revoca della concessione per inadempienza del concessionario, le quote di canone già versate vengono incamerate a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo del concessionario di rifondere gli eventuali maggiori danni.

Eventuali pretese del concessionario non potranno venir ricompensate con i canoni, ma dovranno essere fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.

Art. 8 - Pagamenti

Il pagamento di quanto riconosciuto per gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad Euro 27,00 – più IVA in misura di legge avverrà a seguito di presentazione di fattura emessa in base alle normative vigenti e trasmessa esclusivamente in formato elettronico da inviare al Comune di Trieste, Codice Univoco Ufficio B87H10.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D. 18.11.1923, n. 1440 – si precisa che i pagamenti verranno effettuati con versamento sul conto corrente di cui al successivo art. 9, con esonero dell'amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

[eventualmente in caso di ATI/RTI] Sarà cura di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza.

I pagamenti del Comune di Trieste saranno eseguiti a favore della mandataria, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito al Comune di Trieste.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti delle ditte fornitrici e subappaltatrici per tutta la filiera di approvvigionamento.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva dei servizi di cui al presente atto, tra il concessionario e i subappaltatori/ subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con

cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che il concessionario ha indicato come conto corrente dedicato indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento da utilizzare per i pagamenti è il seguente: _____.

Art. 10 - Miglioramenti e addizioni

Senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune e nel rispetto delle prescrizioni da questo impartite, al concessionario è fatto divieto:

- a) di variare, anche in parte, la destinazione degli ambienti avuti in consegna;
- b) di apportarvi modificazioni, innovazioni e addizioni.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile e in base all'obbligo della manutenzione straordinaria definita dalla presente concessione, tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocumento, eventualmente apportati dal concessionario, anche con l'autorizzazione scritta del Comune, rimangono a beneficio di quest'ultimo senza costituire per il concessionario diritto a compensi o rimborsi.

Resta ferma la facoltà del Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati dal Comune, riportando l'immobile, prima della sua restituzione, allo stato pristino.

Qualora il concessionario non vi provveda a sue cure e spese, le relative opere vengono eseguite dal Comune con diritto alla rivalsa nei confronti del concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l'importo corrispondente al costo degli interventi.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si sono verificati senza colpa grave del concessionario.

Art. 11 - Altri oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- i canoni e i consumi relativi all'utenza per la linea telefonica;
- le spese relative alla gestione calore e i relativi consumi;
- i canoni e i consumi relativi alle utenze per le forniture di energia elettrica e gas;
- il consumo dell'acqua per il quale verrà pagato l'importo forfettario indicato all'art. 7;
- la pulizia dei locali e degli spazi esterni oggetto di concessione;
- la tassa smaltimento rifiuti prodotti durante la gestione e in genere qualsiasi altro tributo, imposta, tassa o diritto inerente all'attività.

Il concessionario provvede a sua cura e spese all'intestazione a proprio nome delle utenze elettrica, del gas e telefonica e sono a suo carico gli oneri per l'installazione dei contatori.

Copia dei contratti stipulati con le aziende fornitrici dovranno essere consegnati al Comune.

Art. 12 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario si obbliga a mantenere in buone condizioni la struttura ed i beni in essa presenti per tutta la durata della concessione.

Il concessionario si farà carico tempestivamente e a sue complete spese della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e operazioni necessarie in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e della sicurezza dei beni ed evitare il deterioramento delle strutture.

Il concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in uso esclusivo, dell'arredamento, delle attrezzature e delle apparecchiature necessari per l'effettuazione del servizio.

Dovrà provvedere alla costante messa a norma dei locali in uso, dei macchinari e delle apparecchiature elettriche in genere.

La manutenzione straordinaria della struttura, salvo quanto indicato nei commi precedenti, rimane a carico del Comune semprechè i relativi interventi non siano imputabili ad incuria o negligenza del concessionario, ad eccezione dei ripristini delle pitturazioni murali, che nel caso specifico, vista la particolare datazione dell'immobile, devono per estensione essere equiparate a manutenzione ordinaria e quindi a carico esclusivamente del concessionario. Considerata la destinazione d'uso (somministrazione alimenti), nei locali deve essere garantito il perfetto grado di salubrità ed igiene e tali specifici interventi manutentivi devono essere realizzati con le medesime pitture, per tipologia e colore, applicando la normativa EN 13300, non appena le pitture esistenti danno luogo a sfogliamento.

Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale eventuali danni agli immobili e alle strutture, isolando eventuali pericoli per gli utenti.

Il concessionario dovrà comunicare semestralmente al Comune gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di sua competenza che sono stati effettuati.

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle opere di manutenzione, vi provvede il Comune con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi della revoca della concessione.

Art. 13 - Obblighi del concessionario relativamente all'esercizio dell'attività

Il concessionario è tenuto a fare uso dei locali e a svolgere il servizio secondo quanto indicato nel piano economico finanziario della concessione, presentato in sede di gara, secondo quanto previsto dall'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e riportante una sommaria stima presunta dei costi, dei ricavi e del margine di utile previsto dal concessionario.

Il servizio deve avere le caratteristiche, l'organizzazione e ogni altro elemento indicato nell'offerta.

Il concessionario dovrà valorizzare le particolarità gastronomiche e vinicole del territorio attraverso l'utilizzo dei prodotti locali di eccellenza e nell'ambito del menù dovrà essere previsto almeno un piatto tipico locale per ogni portata (antipasti, primi, secondi, dolci).

Il menù dovrà essere sottoposto all'esame del Comune di Trieste, che si riserva la possibilità di richiedere al concessionario delle modifiche finalizzate al rispetto dell'obbligo di cui al punto precedente.

Nel bar dovranno essere esposti in vendita prodotti tipici locali, quali, ad esempio, vini e dolci confezionati.

E', inoltre, fatto obbligo al concessionario di:

- ottenere le autorizzazioni e abilitazioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, attenendosi scrupolosamente alle norme e disposizioni

emanate dalle autorità competenti rendendosi responsabile sia in sede civile che penale;

- accertarsi che i generi di consumo siano genuini e della migliore qualità;
- curare che l'esercizio sia sempre fornito di tutto quanto necessario per la migliore esecuzione del servizio, in particolare quando in concomitanza di eventi sia previsto un elevato afflusso di visitatori al Castello di S. Giusto;
- asportare le immondizie depositandole nei cassonetti posti al di fuori del Castello di S. Giusto;
- non depositare materiali ed attrezzature nel vano uscita del montacarichi o in altri spazi del Castello di San Giusto;
- impiegare un numero adeguato di addetti per i servizio oggetto di concessione;
- fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme vigenti, da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa sulla sicurezza;
- rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno per fatto proprio o dei collaboratori o dei dipendenti, anche colposo;
- comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dell'assetto societario che riguardi i legali rappresentanti o la forma giuridica della società o dell'impresa;
- comunicare semestralmente al Comune di Trieste, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 445/2000, il fatturato della Bottega del Vino e del bar.

Art. 14 - Personale

Il personale impiegato dal concessionario dovrà conoscere la lingua inglese, tedesca e slovena ad un livello adeguato al fine di rivolgersi in queste lingue alla clientela.

Inoltre, nel caso sia stato indicato in sede di offerta l'impiego di personale di età inferiore a 30 anni, questi dovrà essere effettivamente impiegato nel primo anno di concessione e nel caso di sua sostituzione dovrà essere sostituito sempre con personale di età inferiore ai 30 anni.

A tutela del personale impiegato dal concessionario vanno osservate le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia retributiva, previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

Il concessionario deve osservare nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente atto e dei soci lavoratori condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal vigente C.C.N.L. applicato dal concessionario.

Il concessionario deve trasmettere al Comune l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'ambito della presente concessione.

Il Comune si riserva di effettuare controlli ed ha facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione riguardo al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni e sicurezza sul posto di lavoro, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della presente convenzione all'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS e all'INAIL e ad ogni altro ente che possa averne interesse.

Tutto il personale adibito dovrà essere in regola con le norme di legge e mantenere in ogni circostanza un comportamento irreprensibile nei riguardi dei soggetti fruitori dei servizi vari e della somministrazione di bevande e alimenti.

Il concessionario è tenuto ad assumere idonei provvedimenti a carico dei suoi dipendenti/incaricati, che non dovessero osservare una condotta irreprensibile, anche a

seguito di segnalazione da parte del Comune, prevedendo l'allontanamento dalla struttura e dal servizio nei casi di particolare gravità.

Il Comune non ha alcuna responsabilità nè diretta nè indiretta nel caso di danni al personale in questione o provocati a cose e persone dal personale medesimo.

Art. 15 - Sospensione

Il Comune ordina la sospensione della concessione del servizio qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione potrà essere ordinata per:

- avverse condizioni climatiche;
- cause di forza maggiore;
- inadempienze in materia di sicurezza;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione;
- altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione del servizio di ristorazione e caffetteria;

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Comune comunicherà la ripresa dell'esecuzione del servizio.

Per la durata della sospensione il concessionario non potrà pretendere compenso o indennizzo di sorta.

Il periodo di sospensione sarà computato e recuperato.

Art. 16 - Osservanza dei Codici di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il concessionario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del concessionario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 17 - Patto di Integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dal concessionario in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art. 18 - Cauzione

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2006, viene fissata una cauzione definitiva pari al 10% del canone complessivo per l'importo di Euro

A tal fine il concessionario ha:

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. ____ dd. ____

- prodotto la fideiussione bancaria / polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ conservata in atti.

La polizza fideiussoria dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può in qualsiasi momento, con l'adozione di un atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità. In tal caso il concessionario è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto amministrativo di cui sopra a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità.

La suddetta somma non potrà mai venir computata dal concessionario in conto canone e verrà restituita allo stesso al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali saranno stati regolarmente adempiuti, e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione.

Art. 19 - Assicurazioni

Il concessionario è responsabile di tutti i danni, che in relazione all'attività svolta possono derivare a persone e cose (beni immobili, impianti, mobili del Comune o di soggetti terzi).

Il concessionario a proprie cura e spese si dota di idonea copertura assicurativa presso una o più imprese assicuratrici di primaria importanza e debitamente autorizzate dall'Ivass all'esercizio del ramo Responsabilità Civile Generale contro ogni possibile danno causato a persone o cose, anche se derivante da incendio e rischi assimilabili, in relazione all'oggetto della presente concessione.

I massimali di polizza non sono inferiori a:

- euro 3.000.000,00 per persone e terzi;
- euro 3.000.000,00 per cose.

Il concessionario trasmette al Comune copia del contratto di assicurazione e fornisce la documentazione per ogni successiva modifica e di ogni versamento del premio effettuato per il rinnovo periodico della stessa.

A tal fine il concessionario ha prodotto copia della polizza RC n. _____ stipulata con la Compagnia di Assicurazioni _____ con decorrenza dal ___ al ___

Rimane ferma comunque l'intera responsabilità del concessionario anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti i suddetti massimali.

Art. 20 - Applicazione di penali

Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 29/2005, in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nella presente concessione, ovvero in caso di accertate irregolarità nell'erogazione del servizio o nell'espletamento delle attività imputabili al concessionario, riscontrate direttamente o segnalate da terzi, fermo e impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune, a meno che l'inadempimento non determini i presupposti per la revoca della concessione, il Comune potrà applicare, mediante atto amministrativo, una penale che, in relazione alla gravità dell'inadempimento potrà variare da un minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Le condizioni per l'applicazione delle penali e la loro gravità verranno accertate a seguito di un procedimento in contraddittorio, che inizia con la contestazione scritta al concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Comune è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione e la fissazione di un termine per le controdeduzioni del concessionario stesso che, comunque non potrà superare i 10 (dieci) giorni.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni il procedimento dovrà risultare concluso.

Danno luogo all'erogazione della penale le seguenti inadempienze, che non hanno carattere esaustivo:

- interruzione del servizio di bar in orario di apertura al pubblico del Castello di San Giusto;
- mancato impiego del personale avente le caratteristiche indicate all'art. 14 (Personale);
- mancanza di personale di sorveglianza all'accesso del Castello di San Giusto al di fuori dell'orario di apertura garantito dal Comune;
- mancata chiusura del Castello di San Giusto;
- mancata vigilanza all'interno del Castello, a cura del concessionario, negli orari di apertura posteriori alla chiusura ai visitatori;
- mancato asporto delle immondizie e trasporto nei bottini esterni al Castello di San Giusto;
- mancata pulizia delle pertinenze esterne;
- disturbo della quiete pubblica;
- accesso non autorizzato con autoveicoli nel piazzale del Castello.

L'importo delle penalità verrà addebitato separatamente dal canone, mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale.

Nel caso di mancato versamento entro il termine di 30 (trenta) giorni, la penalità verrà trattenuta sulla cauzione.

In caso di mancata o non totale riconsegna dei locali entro il termine stabilito dall'Amministrazione alla cessazione della concessione il concessionario potrà essere assoggettato al pagamento di una penale di euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 21 - Revoca della concessione e risoluzione del contratto

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi a seguito di invio al concessionario, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
- b) la mancanza o perdita a qualsiasi titolo dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come indicato all'art. 4 (Disposizioni per lo svolgimento del servizio);
- c) per mancato pagamento e/o recidiva morosità nel pagamento del canone e delle somme dovute a qualsiasi titolo al Comune;
- d) per inosservanza dell'esplicito divieto di astenersi dall'attività di pubblico spettacolo o inosservanza delle prescrizioni date dalle competenti autorità;
- e) nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata;
- f) l'applicazione di penali per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso di un anno o qualora le penali complessivamente applicate dovessero superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- g) violazione del divieto di cessione del contratto;
- h) violazione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- i) per infrazioni agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;

- j) gravi inadempienze rispetto le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- k) infrazioni all'art. 18 (Cauzione) e 19 (Assicurazioni);
- l) nel caso in cui la cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda non venga comunicata al Comune di Trieste nei termini e con le modalità previste dall'art. 23 (Divieto di subconcessione/sublocazione);
- m) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio del Comune di Trieste;
- o) inadempimenti e violazioni delle norme di legge o regolamentari in tema di igiene, sanità e sicurezza tali da compromettere la qualità, regolarità e la continuità del servizio a totale ed incondizionato giudizio del Comune;
- p) scaduto il termine, assegnato dal Comune in relazione alla tipologia di intervento, senza che il concessionario abbia provveduto nel caso di incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e, nei casi previsti, di quella straordinaria nonché nella sicurezza delle strutture di competenza del concessionario, che abbiano generato depauperamento dell'immobile,
- q) mancata ossevanza delle disposizioni di cui agli artt. 16 (Osservanza dei Codici di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e 17 (Patto di Integrità).

Nel caso di fallimento del concessionario il presente contratto si intende ipse iure automaticamente risolto e pertanto, salvo ogni altro diritto, i locali dovranno essere prontamente riconsegnati.

La revoca della concessione comporta l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune.

Art. 22 - Recesso anticipato

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione mediante lettera raccomandata o PEC con preavviso di mesi sei.

Nel caso in cui il recesso del concessionario avvenga nel primo anno della concessione la cauzione sarà incamerata dal Comune.

Art. 23 - Divieto di subconcessione/sublocazione

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere o sublocare in tutto o in parte i locali oggetto del presente contratto.

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1), lettera d), D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda la cessione deve essere comunicata al Comune di Trieste almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di decorrenza mediante trasmissione del relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e_mail.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il cessionario subentrante e il cedente rimangono solidalmente responsabili per le obbligazioni di natura economica originate dalla presente concessione.

Ogni altra responsabilità farà capo al concessionario titolare del contratto.

L'utilizzo da parte di terzi di spazi e locali dell'immobile dovrà comunque garantire il Comune da ogni possibile danno alle strutture ed impianti.

A tal fine il Comune potrà effettuare controlli in relazione all'uso dei locali da parte di terzi con ciò che eventuali danni riscontrati saranno addebitati al concessionario mediante l'applicazione della penale, ferma e impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni, che il Comune farà valere nei soli riguardi del concessionario.

Art. 24 - Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario il foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 25 - Domicilio e reperibilità

Il concessionario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale presso la sede legale citata in premessa mentre, agli effetti del presente atto, elegge domicilio in Trieste _____, con recapito telefonico _____, indirizzo di posta elettronica _____ e indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____ cui l'Amministrazione invierà gli atti inerenti e conseguenti la concessione del servizio in questione.

Entro la data di consegna dei locali il concessionario deve nominare un referente con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e_mail, sempre reperibile per le urgenze in grado di intervenire in ogni momento in caso di necessità non programmabili o imprevisti.

Il referente individuato dal concessionario dovrà garantire il costante collegamento con il responsabile a cui fa capo la sede museale e con il Direttore dell'esecuzione del Comune di Trieste.

Ogni eventuale variazione d'indirizzo deve essere comunicata al Comune di Trieste con un preavviso di almeno quindici giorni con Posta Elettronica Certificata dell'Ente (comune.trieste@certgov.fvg.it).

Art. 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a completo carico del concessionario.

Art 27 - Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente atto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 nonché a quelle del Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 28 - Clausole Fiscali

Il valore presunto del presente atto è di Euro _____

Agli effetti fiscali si precisa che il presente atto, essendo soggetto all'IVA è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il concessionario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con _____ allegati, letto, approvato e sottoscritto.
Data della firma digitale _____

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale _____

firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LORENZUT FABIO

CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E

DATA FIRMA: 12/03/2019 16:52:27

IMPRONTA: 2E79CA17B27B97E4973E160DFD16BD78FA1C6B1FA932BBCA7DF90D06BAAC6D3C
FA1C6B1FA932BBCA7DF90D06BAAC6D3CB8620F1D13034280552504D953789F07
B8620F1D13034280552504D953789F07239886C6D9F12B46EB752C51C92B47F6
239886C6D9F12B46EB752C51C92B47F64D0E5201C13EE63F76695FC4C4D4C064